

REGOLAMENTO D'INVESTIMENTO
DELLA CASSA PENSIONI DELLA CONFEDERAZIONE PUBBLICA
(REGOLAMENTO D'INVESTIMENTO PUBBLICA)

del 15 aprile 2010 (stato 1° gennaio 2024)¹

Regolamento d'investimento PUBBLICA del 15 aprile 2010

Indice

Capitolo 1	Obiettivi e principi	3
Art. 1	Obiettivi	3
Art. 2	Basi	3
Art. 3	Principi generali	4
Capitolo 2	Organizzazione e responsabilità	4
Art. 4	Commissione della Cassa	4
Art. 5	Comitato d'investimento	5
Art. 6	Compiti del Comitato d'investimento	6
Art. 7	Deliberazione	6
Art. 8	Asset Management	7
Art. 9	Investment controlling	8
Art. 10	Uffici di deposito	8
Art. 11	Amministrazione del patrimonio	9
Art. 12	Amministrazioni immobiliari per immobili detenuti in maniera diretta in Svizzera	10
Art. 13	Contabilità titoli	10
Capitolo 3	Strutturazione d'investimento	10
Art. 14	Strategie d'investimento	10
Art. 15	Classi d'investimento	11
Capitolo 4	Direttive per gli investimenti	11
Art. 16	Scelta degli investimenti	11
Art. 17	Liquidità e mercato monetario	12
Art. 18	Obbligazioni investment grade di Paesi industrializzati	12
Art. 19	Obbligazioni subinvestment grade	12
Art. 20	Obbligazioni dei Paesi emergenti	13

¹ La Commissione della Cassa ha adottato le modifiche del Regolamento d'investimento in data 19 gennaio 2012, 22 novembre 2012, 18 ottobre 2013, 22 novembre 2016, 23 giugno 2017, 8 maggio 2019, 12 giugno 2020, 25 marzo 2021, 26 agosto 2021, 25 ottobre 2022 e 16 ottobre 2023. Queste modifiche sono contrassegnate da una nota a piè di pagina.

Art. 21	Ipoteche	13
Art. 22	Azioni	13
Art. 23	Investimenti immobiliari diretti	13
Art. 24	Investimenti immobiliari indiretti	14
Art. 25	Investimenti alternativi	14
Art. 25a	Investimenti in infrastrutture	14
Art. 26	Valute	14
Art. 27	Derivati	15
Art. 28	Securities lending	15
Capitolo5	Varie	15
Art. 29	Esercizio del diritto di voto per le azioni	15
Disposizioni finali		16
Art. 30	Abrogazione del diritto previgente	16
Art. 31	Entrata in vigore	16

La Commissione della Cassa di PUBBLICA,

vista la Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBBLICA, RS 172.222.1), in vigore dal 1° luglio 2008;

visti in particolare gli articoli 11 capoverso 3 lettera d e 12 capoversi 6 e 15,

emana il seguente regolamento d'investimento:

Capitolo 1 Obiettivi e principi

Art. 1 Obiettivi

- ¹ Il patrimonio della Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA (PUBLICA) deve essere gestito e amministrato nell'interesse delle persone assicurate e beneficiarie di rendita.²
- ² Con la limitazione adeguata dei rischi si mira a un rendimento complessivo che garantisca a lungo termine l'adempimento delle prestazioni di PUBBLICA.
- ³ Nella gestione del patrimonio va considerata la capacità di rischio di PUBBLICA rispettivamente della cassa di previdenza.³ Occorre garantire che le prestazioni promesse possano essere versate sempre nel rispetto dei termini.

Art. 2 Basi

- ¹ Nella gestione del patrimonio le disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, RS 831.40) e dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2, RS 831.441.1) nonché tutte le pertinenti disposizioni vigenti in materia devono essere rispettate.
- ² In particolare vanno osservate le seguenti disposizioni:
 - a. articolo 51 capoverso 2 lettera c LPP (amministrazione paritetica del patrimonio);
 - b. articolo 71 LPP (requisiti di base per l'amministrazione del patrimonio);
 - c. articolo 53a LPP (base legale per le disposizioni dell'ordinanza concernenti la lealtà nella gestione del patrimonio);
 - d. articoli da 48f a 60 OPP 2 (integrità e lealtà nella gestione del patrimonio, investimenti autorizzati, sicurezza e ripartizione dei rischi, investimenti presso il datore di lavoro)⁴;
 - e.⁵
- ³ Le regole comportamentali per coloro che partecipano alla gestione e all'amministrazione del patrimonio risultano dalla legge (LPP) e dall'ordinanza (OPP 2). L'attuazione di queste disposizioni legali è stabilita nel regolamento di conformità (compliance).⁶

² Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016; modifica redazionale al 25 ottobre 2022

³ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2012, in vigore dal 22 novembre 2012

⁴ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁵ Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁶ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 25 ottobre 2022, in vigore dal 25 ottobre 2022

Art. 3 **Principi generali**

- ¹ Nella gestione del patrimonio bisogna
- a. mirare alla migliore prassi istituzionale;
 - a^{bis7} in un processo chiaramente strutturato, documentato e comprensibile, scegliere importanti partner esterni che godono di buona reputazione e che possono garantire un'attività irreprensibile;
 - b. monitorare costantemente i rischi operativi, regolamentari e di controparte nonché proteggere adeguatamente gli investimenti dagli sbagli e dagli errori di persone, processi, sistemi e dalle ripercussioni di eventi esterni;⁸
 - c. garantire una sufficiente ripartizione dei rischi;
 - d. badare che il rischio sia in un rapporto adeguato con la performance attesa;⁹
 - e. prestare attenzione a un'adeguata alienabilità degli investimenti (rischio di liquidità);
 - f. tenere debitamente conto dei rischi che comporta l'evoluzione degli interessi (rischio di tasso);
 - g. garantire sempre sufficiente liquidità;
 - h. tenere conto della solvibilità dei debitori per quanto concerne i crediti e gli strumenti di debito come pure della solidità delle imprese per quanto concerne le azioni e gli strumenti di partecipazione;
 - i. prestare attenzione, per quanto concerne gli investimenti diretti in immobili, all'ubicazione, alla dimensione, alla possibilità d'impiego, al potenziale di reddito sostenibile e ai rischi giuridici;¹⁰
 - j. considerare nelle decisioni relative agli investimenti anche gli aspetti ecologici, etici e sociali se non condizionano il raggiungimento degli obiettivi previdenziali;
 - k. valutare il patrimonio d'investimento a prezzi di mercato. Qualora i prezzi di mercato non siano disponibili, la valutazione deve essere effettuata secondo metodi trasparenti e riconosciuti. Tali metodi vengono prestabiliti in direttive di valutazione.¹¹
- ² ¹²Un ampliamento delle possibilità d'investimento secondo l'articolo 50 capoverso 4 OPP2 è ammissibile purché l'osservanza dell'articolo 50 capoversi da 1 a 3 OPP2 possa essere comprovata in modo univoco nell'allegato del rapporto annuale.
- ³ Il rendiconto è allestito conformemente alle raccomandazioni Swiss GAAP RPC 26.¹³

Capitolo 2 **Organizzazione e responsabilità**

Art. 4 **Commissione della Cassa**

- ¹ La Commissione della Cassa si assume la responsabilità globale dell'amministrazione del patrimonio. Essa emana e modifica il regolamento d'investimento nonché determina una

⁷ Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁸ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁹ Modifica redazionale al 25 ottobre 2022

¹⁰ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

¹¹ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

¹² Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del 23 giugno 2017, in vigore dal 23 giugno 2017

¹³ Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del 25 ottobre 2022, in vigore dal 25 ottobre 2022

strategia d'investimento per la Casse di previdenza chiusa, per l'insieme delle casse di previdenza aperte e per l'istituto collettore PUBBLICA in qualità di fornitore di servizi e assicuratore.¹⁴

- 2 La Commissione della Cassa
 - a. nomina i membri in seno al Comitato d'investimento e designa il presidente;
 - b. definisce uno o più uffici di deposito per il patrimonio mobile (global custodian);
 - c. definisce un ufficio esterno per il monitoraggio degli investimenti (investment controlling);
 - d.¹⁵ determina il consulente ALM;
 - e.¹⁶
 - f. prende atto dei rapporti trimestrali dell'investment controller e i rapporti annuali del Comitato d'investimento;¹⁷
 - g.¹⁸
 - h. può emanare oltre o insieme alle strategie d'investimento ulteriori linee direttive concernenti la gestione di singole categorie d'investimento (ad es. investimenti d'immobili) o l'impiego di strumenti d'investimento (ad es. strumenti derivati).

Art. 5 Comitato d'investimento

- 1 Visto l'articolo 12 capoverso 6 della legge su PUBBLICA e ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera a del regolamento interno e organizzativo per la gestione e l'amministrazione del patrimonio viene istituito un Comitato d'investimento.
- 2 Il Comitato d'investimento è composto
 - a. oltre che dal presidente, da tre a cinque membri nominati dalla Commissione della Cassa dalla cerchia dei propri membri eletti;¹⁹
 - b. inoltre la Commissione della Cassa può nominare nel Comitato d'investimento al massimo tre esperti d'investimento esterni. L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) può proporre un esperto alla commissione incaricata della selezione²⁰.
- 3 Fatta eccezione dell'elezione del presidente che viene nominato dalla Commissione della Cassa, il Comitato d'investimento si autocostruisce.²¹
- ^{3bis}22 Per la preparazione dell'elezione del presidente nonché dell'esperto d'investimento esterno la Commissione della Cassa costituisce dalla propria cerchia una commissione a composizione paritetica incaricata della selezione che valuta candidature idonee e le sottopone alla Commissione della Cassa per l'elezione.
- 4 Esso può istituire sottocomitati.

¹⁴ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 16 ottobre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024

¹⁵ Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2012, in vigore dal 22 novembre 2012

¹⁶ Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

¹⁷ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 25 ottobre 2022, in vigore dal 25 ottobre 2022

¹⁸ Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del 25 marzo 2021, in vigore dal 25 marzo 2021

¹⁹ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2012, in vigore dal 22 novembre 2012

²⁰ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 12 giugno 2020, in vigore dal 12 giugno 2020

²¹ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

²² Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del 12 giugno 2020, in vigore dal 12 giugno 2020

² In caso di parità di voti, è determinante la decisione del presidente.

^{2bis31} Il presidente decide la forma in cui si terrà la riunione. Sono previste le seguenti possibilità:

- a) evento in presenza;
- b) riunione virtuale (online) oppure
- c) riunione ibrida (al contempo partecipanti in loco e collegati in modalità online).

La decisione circa la modalità prescelta viene inviata ai membri contestualmente all'invito.

^{2ter32} Se è stato deciso di tenere la riunione in presenza, il presidente può consentire in via eccezionale a un membro di partecipare alla riunione in modalità virtuale (online) previa presentazione di una richiesta giustificata.

³ Il Comitato d'investimento può decidere mediante lettera circolare. Affinché la decisione sia valida tramite circolare è necessaria una maggioranza di due terzi dei membri³³.

Art. 8 Asset Management

Il settore di attività Asset Management

- a. è responsabile dell'asset allocation tattica, ossia dell'assegnazione da effettuare all'interno delle fasce prescritte per le classi d'investimento e le singole gestioni patrimoniali (portafogli);³⁴
- b. fa proposte al Comitato d'investimento riguardo ad amministratori patrimoniali interni e gestioni patrimoniali esterne;³⁵
- c. stipula i contratti con gli amministratori patrimoniali esterni, dopo aver ricevuto la relativa approvazione dal Comitato d'investimento, e impartisce le istruzioni necessarie agli amministratori patrimoniali interni;³⁶
- d. effettua, con l'aiuto dei team corrispondenti, gli investimenti dei mandati interni autorizzati dal Comitato d'investimento conformemente alle istruzioni approvate dal Comitato d'investimento per ogni mandato;
- e. funge da interfaccia per le amministrazioni del patrimonio esterne;
- f. coordina l'attività quotidiana con le banche di deposito;
- g. sorveglia l'intero patrimonio d'investimento nonché i mandati interni ed esterni e allestisce regolarmente un rapporto all'attenzione del Comitato d'investimento;
- h. informa senza indugio il Comitato d'investimento su eventuali inosservanze del regolamento d'investimento e/o delle strategie d'investimento non appena vengono riscontrate;
- i. prepara gli affari immobiliari diretti in Svizzera e li sottopone al Comitato d'investimento e/o al Comitato immobiliare dell'Asset Management per l'approvazione;³⁷
- j. redige un rapporto riassuntivo sui risultati degli investimenti diretti in immobili;³⁸
- k. è responsabile della messa a disposizione dei mezzi liquidi in base alla necessità;
- l. informa il Comitato d'investimento sull'acquisto e sull'alienazione di partecipazioni a imprese per le quali vi è un obbligo di comunicazione legale;

³¹ Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del 26 agosto 2021, in vigore dal 26 agosto 2021

³² Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del 26 agosto 2021, in vigore dal 26 agosto 2021

³³ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa dell'8 maggio 2019, in vigore dall'8 maggio 2019

³⁴ Modifica redazionale al 25 marzo 2021

³⁵ Modifica redazionale al 25 marzo 2021

³⁶ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa dell'8 maggio 2019, in vigore dall'8 maggio 2019

³⁷ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 25 marzo 2021, in vigore dal 25 marzo 2021

³⁸ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

- m. redige un verbale delle riunioni del Comitato d'investimento e gestisce la sua agenda;
- n. valuta costantemente nuove possibilità d'investimento.

Art. 8a³⁹ Comitato immobiliare dell'Asset Management

- 1. In questo Comitato siedono la direttrice o il direttore di PUBBLICA, il o la responsabile del settore di attività Asset Management nonché il o la responsabile del team Immobili.
- 2. Il Comitato immobiliare dell'Asset Management approva affari immobiliari diretti in Svizzera (acquisti, vendite, realizzazione di progetti) con un valore d'investimento fino a 30 milioni di franchi svizzeri nonché acquisti di terreni fino a 10 milioni di franchi svizzeri il cui progetto non è ancora stato approvato.
- 3. Il Comitato immobiliare dell'Asset Management approva la selezione delle amministrazioni immobiliari per gli immobili detenuti direttamente in Svizzera.
- 4. Il Comitato immobiliare decide a maggioranza semplice dei voti dei tre membri. Il Comitato può deliberare validamente in presenza di almeno due membri.

Art. 9 Investment controlling

- 1. Il servizio esterno che controlla gli investimenti (investment controlling) non deve svolgere il ruolo né di amministratore del patrimonio né di ufficio di deposito.
- 2. L'investment controlling
 - a. sorveglia l'attuazione delle strategie d'investimento e il relativo processo;
 - b. sorveglia costantemente l'attività delle gestioni patrimoniali esterne e degli amministratori patrimoniali interni;⁴⁰
 - c. sorveglia l'osservanza delle direttive d'investimento e procura al Comitato d'investimento il rapporto riguardo all'evoluzione del patrimonio, all'osservanza delle direttive d'investimento interne e alle prescrizioni d'investimento legali;
 - d. include nel proprio rapporto tutte le categorie d'investimento.⁴¹

Art. 10 Uffici di deposito

- 1. Per il patrimonio mobile vengono impiegate una o più banche come ufficio/i di deposito ai sensi di global custodian.
- 2. Essa/e è/sono responsabile/i segnatamente per
 - a. il disbrigo impeccabile dei cosiddetti servizi di base di global custody, in particolare
 - 1. la conservazione dei titoli;
 - 2. il disbrigo di tutte le operazioni di titoli;
 - b. le operazioni di affari ineccepibili con le amministrazioni del patrimonio.
 - c. la stesura e l'elaborazione di tutte le informazioni (rapporto) concernenti il patrimonio mobiliare necessarie per la sorveglianza degli amministratori patrimoniali e per il controllo degli investimenti, in particolare in relazione a

³⁹ Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del 25 marzo 2021, in vigore dal 25 marzo 2021

⁴⁰ Modifica redazionale al 25 marzo 2021

⁴¹ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

1. il calcolo dei rendimenti d'investimento delle amministrazioni del patrimonio, delle categorie d'investimento e del patrimonio di titoli nonché dei relativi indici di riferimento e dei rischi d'investimento;
 2. la rappresentazione della composizione dei singoli portafogli delle amministrazioni del patrimonio, delle categorie d'investimento e del patrimonio di titoli nonché dei relativi indici di riferimento;
 - d. la predisposizione dei dati necessari per la gestione di una contabilità dei titoli conformemente alla legge;⁴²
 - e. le attività di securities lending (prestito di titoli).
- ³ I compiti del/degli ufficio/i di deposito centrali sono da disciplinare nei contratti di mandato speciali.

Art. 11 Amministrazione del patrimonio

¹ Per l'amministrazione del patrimonio mobile vengono impiegati o incaricati team del settore di attività Asset Management o amministrazioni del patrimonio esterne.

² ⁴³

³ Le amministrazioni del patrimonio sono responsabili singolarmente della gestione o dell'amministrazione di singoli portafogli di norma presso l'ufficio o gli uffici di deposito.⁴⁴

⁴ Alle amministrazioni del patrimonio vengono assegnati incarichi amministrativi ben definiti per ogni portafoglio. Internamente ciò avviene sotto forma d'istruzioni, esternamente sotto forma di contratti di mandato.

⁵ Ogni incarico amministrativo deve disciplinare oltre agli accordi standard almeno i punti seguenti: volume del mandato, obiettivo del mandato, parametri per gli investimenti, investimenti ammessi, benchmark (di norma ponderazione neutra con fasce tattiche), grado d'investimento (al massimo 100%), impiego di strumenti derivati, metodo del calcolo della performance, flusso di giustificativi, contenuto e frequenza del rapporto, responsabilità e risarcimento per danni, costi (enumerazione finale), inizio (termine transitorio) e scioglimento (sempre) del mandato, collaborazione con l'ufficio di deposito centrale o gli uffici di deposito centrali⁴⁵.

⁶ Come amministrazioni del patrimonio esterne vengono impiegate solamente banche e intermediari finanziari che sottostanno, in Svizzera o all'estero, a una legge sui mercati finanziari o sulla sorveglianza.⁴⁶

⁷ Invece di incaricare amministrazioni del patrimonio di occuparsi della gestione di depositi individuali, gli investimenti possono essere effettuati anche in fondi d'investimento, in derivati presso fondazioni d'investimento o in fondi alternativi e in prodotti strutturati. Essi possono essere effettuati sia tramite amministrazioni del patrimonio sia direttamente dall'Asset Management.⁴⁷

⁴² Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁴³ Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁴⁴ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁴⁵ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa dell'8 maggio 2019, in vigore dall'8 maggio 2019

⁴⁶ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 18 ottobre 2013, in vigore dal 18 ottobre 2013

⁴⁷ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

Art. 12 Amministrazioni immobiliari per immobili detenuti in maniera diretta in Svizzera⁴⁸

- 1 L'amministrazione e la gestione immobiliare possono essere assegnate a imprese terze.⁴⁹
- 2 Una o più amministrazioni immobiliari vengono incaricate dall'Asset Management, dopo l'approvazione del Comitato immobiliare dell'Asset Management, e sono responsabili della gestione ottimale e della locazione degli immobili.⁵⁰
- 3 I compiti e gli obblighi sono disciplinati in un contratto di mandato separato con le amministrazioni immobiliari. Esso deve contenere almeno i punti seguenti:
 - a. inizio e scioglimento del mandato (durata del contratto);
 - b. obiettivo dell'incarico, lista degli immobili di cui occuparsi;
 - c. competenze in relazione ai rapporti con i locatari e con i portinai;
 - d.⁵¹
 - e. obbligo di allestire un preventivo sugli immobili;
 - f. competenze per quanto riguarda le spese;
 - g. locazione / politica in materia di pigioni;
 - h. contabilità;
 - i. lavori di manutenzione;
 - j. assicurazioni;
 - k. contenuto e frequenza del rapporto;
 - l. onorario.
- 4 L'amministrazione immobiliare comunica all'Asset Management le date di riferimento definite dal Comitato d'investimento.

Art. 13 Contabilità titoli⁵²

- 1 La contabilità titoli contiene la contabilità degli investimenti per le diverse categorie d'investimento menzionate nel presente regolamento.⁵³
- 2 L'ambito di attività Finanze è responsabile dell'integrazione corretta e tempestiva della contabilità titoli e della sorveglianza delle parti coinvolte.⁵⁴
- 3 55

Capitolo 3 Strutturazione d'investimento

Art. 14 Strategie d'investimento

- 1 La Commissione della Cassa definisce in un documento separato la strategia d'investimento per la Cassa di previdenza chiusa, la strategia d'investimento per l'insieme delle casse di

⁴⁸ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa dell'8 maggio 2019, in vigore dall'8 maggio 2019

⁴⁹ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa dell'8 maggio 2019, in vigore dall'8 maggio 2019

⁵⁰ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 25 ottobre 2022, in vigore dal 25 ottobre 2022

⁵¹ Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del 25 marzo 2021, in vigore dal 25 marzo 2021

⁵² Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁵³ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁵⁴ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁵⁵ Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

previdenza aperte e la strategia d'investimento per l'istituto collettore PUBBLICA in qualità di fornitrice di servizi e assicuratrice (legge su PUBBLICA art. 11 cpv. 3 lett. d). In questo documento viene definito in modo vincolante il quadro degli investimenti dell'intero patrimonio di PUBBLICA.⁵⁶

- ² Le strategie d'investimento (asset allocation strategiche) sono determinate da
- a. la situazione finanziaria delle casse di previdenza rispettivamente dell'istituto collettore PUBBLICA in qualità di fornitore di servizi e assicuratore;
 - b. la struttura e dalla presumibile evoluzione dell'effettivo degli assicurati o dell'effettivo dei beneficiari di rendita;⁵⁷
 - c. il rendimento perseguito;
 - d. la tolleranza al rischio di PUBBLICA;
 - e. i rendimenti e dai rischi attesi nelle singole categorie d'investimento e dalla relativa correlazione.
- ³ Le strategie d'investimento vengono verificate periodicamente, almeno ogni quattro anni e, laddove necessario, adattate.⁵⁸

Art. 15 **Classi d'investimento**

- ¹ Per l'asset allocation strategica vengono costituite classi d'investimento, in cui vengono distribuiti gli investimenti patrimoniali.
- ² Le classi d'investimento sono stabilite nella strategia d'investimento.⁵⁹
- ³ Nelle strategie d'investimento viene effettuata un'allocazione percentuale del patrimonio per ogni singola classe d'investimento. A tal proposito vengono definiti il volume target e le fasce con un minimo e un massimo per ogni classe d'investimento e ogni valuta estera.

Capitolo 4 **Direttive per gli investimenti**

Art. 16 **Scelta degli investimenti**

- ¹ Ogni investimento deve essere attuabile per PUBBLICA per quanto riguarda le conoscenze disponibili, i processi e le strutture, la dimensione e la reputazione.
- ² La scelta degli investimenti avviene in un processo documentato e comprensibile.⁶⁰
- ³ ⁶¹
- ⁴ ⁶² Tutte le indicazioni riportate nel presente documento in relazione ai rating e alla classificazione in investment grade e subinvestment grade si riferiscono alle definizioni di Standard & Poor's Ratings Services e Moody's Investor Service. Attraverso una Direttiva di rating separata, il Comitato d'investimento può definire in qualsiasi momento ulteriori fonti per rating esterni nonché la metodologia per il relativo impiego.

⁵⁶ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 16 ottobre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024

⁵⁷ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁵⁸ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁵⁹ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 25 ottobre 2022, in vigore dal 25 ottobre 2022

⁶⁰ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁶¹ Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁶² Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa dell'8 maggio 2019, in vigore dall'8 maggio 2019

Art. 17 Liquidità e mercato monetario

- ¹ Gli averi su conti correnti bancari e postali, i depositi a termine, le obbligazioni come pure i prestiti con scadenze inferiori a 12 mesi e altri investimenti sul mercato monetario in franchi svizzeri e valute estere possono essere detenuti soltanto presso debitori con un rating a breve termine di almeno A-1/P-1 o di ugual valore, presso la Posta Svizzera, la Banca nazionale svizzera, la Confederazione svizzera e i Cantoni svizzeri, le banche cantonali e i comuni svizzeri (comprese le Città) con un rating a lungo termine di almeno A-/A3 o di pari valore.⁶³
- ² Per il controllo della liquidità possono essere effettuate operazioni pronti contro termine.
- ³ ⁶⁴ Gli investimenti sul mercato monetario possono essere effettuati anche attraverso fondi d'investimento.
- ⁴ Gli investimenti a breve termine, che non soddisfano i criteri di cui al capoverso 1, non costituiscono una liquidità, ma possono essere ammessi sotto forma di mandato, a condizione che nessun'altra disposizione del regolamento d'investimento lo vieti.⁶⁵

Art. 18 Obbligazioni investment grade di Paesi industrializzati⁶⁶

- ¹ Le obbligazioni e altri strumenti di debito con merito di credito investment grade devono presentare un rating minimo di BBB-/Baa3 o equivalente.⁶⁷
- ² In generale delle obbligazioni in essere dei singoli debitori può essere detenuto soltanto il 10 per cento.⁶⁸ Può invece essere detenuto soltanto al massimo il 20 per cento delle obbligazioni in circolazione della Confederazione svizzera, dei Cantoni svizzeri, delle banche cantonali, dei comuni svizzeri (comprese le Città) e di debitori con una garanzia della Confederazione o di un Cantone con un rating a lungo termine di almeno A-/A3 o di uguale valore.⁶⁹ Le direttive d'investimento definiscono i limiti massimi per ogni categoria di debitore (valore di mercato in per cento di tutti gli investimenti di obbligazioni) a seconda della solvibilità.⁷⁰ Questi limiti possono essere superati attraverso strumenti del mercato monetario, a condizione che si tratti di debitori con un rating a lungo termine di almeno AA-/Aa3.⁷¹
- ³ Le deroghe ai limiti vengono sottoposte al Comitato d'investimento per approvazione. Ulteriori restrizioni relative agli investimenti vengono disciplinate nei contratti di mandato.

Art. 19 Obbligazioni subinvestment grade

Per le obbligazioni e altri strumenti di debito con un rating al di sotto dell'investment grade vengono definiti limiti nelle direttive d'investimento a livello di portafoglio nei contratti di mandato o nelle istruzioni per gli amministratori patrimoniali interni.

⁶³ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 25 marzo 2021, in vigore dal 25 marzo 2021

⁶⁴ Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del 25 marzo 2021, in vigore dal 25 marzo 2021

⁶⁵ Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del 25 ottobre 2022, in vigore dal 25 ottobre 2022

⁶⁶ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁶⁷ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa dell'8 maggio 2019, in vigore dall'8 maggio 2019

⁶⁸ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁶⁹ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa dell'8 maggio 2019, in vigore dall'8 maggio 2019

⁷⁰ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa dell'8 maggio 2019, in vigore dall'8 maggio 2019

⁷¹ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 25 marzo 2021, in vigore dal 25 marzo 2021

Art. 20 **Obbligazioni dei Paesi emergenti**

Per le obbligazioni e altri strumenti di debito di Paesi emergenti vengono definiti limiti nelle direttive d'investimento a livello di portafoglio nei contratti di mandato o nelle istruzioni per gli amministratori patrimoniali interni.

Art. 21 **Ipotecche**

¹ Vengono finanziati immobili ad uso residenziale, ufficio, vendita/commercio (servizio) nonché appartamenti per anziani e studenti.⁷² L'Asset Management può autorizzare eccezioni.

² ⁷³

³ Oltre alla valutazione dell'immobile sul quale sono state effettuate anticipazioni deve essere valutata attentamente e controllata regolarmente la qualità del credito dei debitori.

Art. 22 **Azioni**

¹ Gli investimenti in azioni e in altri strumenti di partecipazione vengono effettuati prevalentemente in titoli liquidi in una borsa riconosciuta e replicano ampi indici.⁷⁴

² Gli investimenti in azioni possono essere effettuati anche tramite fondi d'investimento.

³ ⁷⁵

Art. 23 **Investimenti immobiliari diretti**

¹ Gli investimenti immobiliari diretti possono essere effettuati soltanto in Svizzera e in Europa.⁷⁶

² Gli investimenti in Svizzera devono essere diversificati in modo adeguato in base alla loro posizione geografica, alla destinazione d'uso e alla dimensione. La parte di PUBBLICA, per quanto concerne un singolo immobile, non può eccedere il 10 per cento del patrimonio immobiliare diretto.⁷⁷

^{2bis}⁷⁸ Per gli investimenti in Europa, i limiti nelle direttive d'investimento vengono definiti a livello di portafoglio nei contratti di mandato.

³ Gli investimenti svizzeri consentiti sono disciplinati in una strategia d'investimento separata per la Svizzera.⁷⁹

⁴ Il valore venale di tutti gli investimenti diretti deve essere sottoposto annualmente a una perizia di stima indipendente secondo un metodo usuale sul mercato e trasparente (di norma secondo il metodo discounted cash flow).⁸⁰

⁷² Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁷³ Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁷⁴ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁷⁵ Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del 25 marzo 2021, in vigore dal 25 marzo 2021

⁷⁶ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁷⁷ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa dell'8 maggio 2019, in vigore dall'8 maggio 2019

⁷⁸ Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa dell'8 maggio 2019, in vigore dall'8 maggio 2019

⁷⁹ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa dell'8 maggio 2019, in vigore dall'8 maggio 2019

⁸⁰ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

Art. 24 Investimenti immobiliari indiretti

PUBLICA effettua investimenti immobiliari indiretti in Svizzera e all'estero tramite la partecipazione a strumenti d'investimento collettivi, ad esempio fondazioni d'investimento, fondi e società immobiliari.⁸¹

Art. 25 Investimenti alternativi

- ¹ Possono essere effettuati investimenti in private debt, private equity, materie prime (incl. metalli preziosi), ILS (insurance linked securities), ipoteche estere (Private Real Estate Debt) e investimenti in infrastrutture che non corrispondono del tutto ai criteri definiti nell'articolo 25a Investimenti in infrastrutture e pertanto classificati quali investimenti alternativi.⁸²
- ² Simili investimenti possono essere effettuati direttamente mediante derivati, strumenti d'investimento collettivi o tramite prodotti strutturati.⁸³
- ³ Gli investimenti alternativi devono essere prima verificati attentamente sotto il profilo della professionalità e della solvibilità degli emittenti o del management, della strategia d'investimento, della chiarezza dei rapporti giuridici, delle possibilità di disdetta e dei rischi inerenti. Il risultato della verifica deve essere registrato in forma scritta in un memorandum. I limiti per garantire una diversificazione sufficiente a livello del portafoglio complessivo sono definiti nelle direttive d'investimento dei mandati e/o degli strumenti d'investimento collettivi.⁸⁴

Art. 25a⁸⁵ Investimenti in infrastrutture

- ¹ Sono consentiti gli investimenti in infrastrutture in Svizzera e all'estero.
- ² Tali allocazioni possono essere effettuate direttamente, tramite strumenti d'investimento collettivi oppure attraverso prodotti strutturati.
- ³ Gli investimenti in infrastrutture non possono comportare alcun effetto leva a livello di categoria d'investimento. L'impiego di capitale di terzi a livello di un'azienda infrastrutturale non è considerato quale leva.
- ⁴ Per gli investimenti in infrastrutture vengono definiti limiti nelle direttive d'investimento a livello di portafoglio nei singoli contratti di mandato, nelle direttive degli strumenti d'investimento collettivi e/o nelle direttive per gli amministratori patrimoniali interni. La quota di PUBLICA in un singolo investimento infrastrutturale non può superare l'1 per cento del patrimonio di previdenza.⁸⁶

Art. 26 Valute

- ¹ Le strategie d'investimento devono definire i limiti per gli investimenti in diverse valute.
- ² Per rispettare i limiti possono essere impiegati contratti a termine e strumenti derivati.⁸⁷

⁸¹ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁸² Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 25 marzo 2021, in vigore dal 25 marzo 2021; modifica redazionale 25 ottobre 2022

⁸³ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

⁸⁴ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 25 marzo 2021, in vigore dal 25 marzo 2021

⁸⁵ Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del 25 marzo 2021, in vigore dal 25 marzo 2021

⁸⁶ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 25 ottobre 2022, in vigore dal 25 ottobre 2022

⁸⁷ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2016, in vigore dal 22 novembre 2016

Art. 27 **Derivati**

I derivati possono essere impiegati per ridurre i rischi correlati agli investimenti o per poter gestire in modo più efficiente gli investimenti. Essi devono essere negoziati in una borsa riconosciuta oppure di norma essere garantiti⁸⁸. La controparte per i derivati senza ulteriore garanzia deve essere una banca con un rating a breve termine di almeno A-1/P-1 o equivalente.⁸⁹ Per i derivati con garanzie sottostanti, alla conclusione della transazione la controparte deve essere una banca con un rating a breve termine di almeno A-2/P-2 o equivalente.⁹⁰

Art. 28 **Securities lending**

- ¹ Per migliorare la redditività, i titoli possono essere prestati a controparti che presentano un rating a breve termine di almeno A-1/P-1 o equivalente.⁹¹ I titoli prestati devono essere coperti da garanzia (collateral). I dettagli devono essere disciplinati nel contratto di securities lending.
- ² Le disposizioni sugli investimenti collettivi di capitale e i relativi atti legislativi si applicano in modo analogo (art. 55 cpv. 1 lett. a LICol, art. 76 OICol, art. 1 segg. OICol-FINMA).⁹²

Capitolo 5 **Varie**

Art. 29 **Esercizio del diritto di voto per le azioni**

- ¹ Per quanto concerne le azioni di società svizzere detenute direttamente (nei portafogli), il diritto di voto viene esercitato.
- ^{1bis} ⁹³Per quanto concerne le azioni di società estere detenute direttamente (nei portafogli), il diritto di voto può essere esercitato.
- ² Il Comitato d'investimento decide in merito al comportamento di voto.
- ³ Il diritto di voto è orientato agli interessi a lungo termine degli assicurati e dei beneficiari di rendite. A tale proposito si presta attenzione affinché il valore aziendale della società in questione venga massimizzato sul lungo periodo.⁹⁴
- ⁴ Se entro l'Assemblea generale della società in questione non vi è concordanza tra la maggioranza di tutti i membri del Comitato d'investimento, il diritto di voto non viene esercitato.
- ⁵ Il comportamento di voto è pubblicato sul sito Internet di PUBLICA.⁹⁵
- ⁶ ⁹⁶

⁸⁸ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 22 novembre 2012, in vigore dal 22 novembre 2012

⁸⁹ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa dell'8 maggio 2019, in vigore dall'8 maggio 2019

⁹⁰ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 25 marzo 2021, in vigore dal 25 marzo 2021

⁹¹ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa dell'8 maggio 2019, in vigore dall'8 maggio 2019

⁹² Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del 25 ottobre 2022, in vigore dal 25 ottobre 2022

⁹³ Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa dell'8 maggio 2019, in vigore dall'8 maggio 2019

⁹⁴ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 18 ottobre 2013, in vigore dal 18 ottobre 2013

⁹⁵ Nuovo testo giusta la decisione della Commissione della Cassa del 18 ottobre 2013, in vigore dal 18 ottobre 2013

⁹⁶ Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa dell'8 maggio 2019, in vigore dall'8 maggio 2019

Disposizioni finali

Art. 30 Abrogazione del diritto previgente

Il presente regolamento d'investimento sostituisce integralmente il Regolamento d'investimento della Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA del 25 ottobre 2007.

Art. 31 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2010.

² 97

In nome della Commissione della Cassa PUBBLICA

La Presidente:


Prisca Grossenbacher

Il Vicepresidente:


Matthias Remund

⁹⁷ Capoversi 2-8 abrogati al 25 marzo 2021 (modifica redazionale)